

**MOZIONE
N. 570**

**INTRODUZIONE DI UN SALARIO
MINIMO PER I SERVIZI AFFIDATI CON
APPALTO PUBBLICO**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*LAUS MAURO ANTONIO DONATO (primo firmatario),
CORGNATI GIOVANNI, FERRENTINO ANTONIO, MOLINARI
GABRIELE, RAVETTI DOMENICO, ROSSI DOMENICO, VALLE DANIELE*

*Protocollo CR n. 43212
Presentato in data 03/12/2015*



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00043212/A0100B-04 04/12/15 CR

CC 02-18-02/573/2015/X

15:45 03 Dic 15 A0100B 002260

MOZIONE N. 570

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



OGGETTO: *introduzione di un salario minimo per i servizi affidati con
appalto pubblico*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- il *lavoro* rappresenta una delle tre anime fondanti dell'Italia: l'articolo 1 della Costituzione afferma, infatti, che il nostro Paese è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, così sancendo il lavoro stesso come un diritto "unificato", non di una parte ma "di tutti", ossia "universale e attuale";
- il successivo articolo 4 prevede, poi, che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto (*il diritto al lavoro*), affermando, inoltre, che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (*il dovere di lavorare*);
- anche l'articolo 36, comma 1, della Costituzione dispone che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

Rilevato che:

- le disposizioni costituzionali non stabiliscono la misura della retribuzione spettante al prestatore, prevedendo, però, la proporzionalità e la sufficienza quali criteri per definire la retribuzione stessa;

- anche la Carta Sociale Europea del 1961 prevede che "tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente" (Parte I, articolo 4);

Constatato che:

- a livello mondiale, molti paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, America, Canada, Svizzera, Regno Unito, Giappone hanno previsto, con legge, quale sia il salario minimo da riconoscere al lavoratore non lasciando, quindi, alla sola contrattazione la previsione della retribuzione oraria;

- anche 28 paesi appartenenti all'Unione europea hanno intrapreso questa strada, da ultima la Germania, la quale, dal gennaio 2015, ha introdotto il salario minimo orario nazionale prevedendo una retribuzione oraria lorda di 8,50 euro;

Considerato, invece, che:

- il salario minimo in Italia è di fatto demandato alla contrattazione collettiva quale unica sede deputata e che esso risulta inserito, su base mensile, nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei quali i minimi contrattuali variano in modo significativo, prevedendo, in alcuni settori, una retribuzione minima oraria anche inferiore a 4,00 euro lordi;

- la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*), anche se ancora non attuata, dà mandato al Governo di prevedere un salario minimo limitatamente ai settori non coperti dalla contrattazione collettiva;

- il *Job Act*, circoscrivendo il suo ambito di intervento, ribadisce implicitamente che, ove intervenuta la contrattazione, i parametri ivi previsti continuano a essere quelli di riferimento per garantire una vita libera e dignitosa;

Rilevato che:

- il nostro Paese sta tuttora attraversando un momento critico per l'economia e al dramma della disoccupazione si somma il disagio di quei lavoratori i cui salari stentano a soddisfare compiutamente le previsioni di dignità e di libertà;

- questa forma di povertà strettamente connessa al sistema di determinazione dei salari viene denunciata con sdegno crescente tanto dai lavoratori interessati quanto dalle istituzioni e dalle organizzazioni sindacali che pure partecipano a vario titolo alla contrattazione;

- un simile sdegno impone una risposta forte e univoca che oggi risulta non più procrastinabile;

Ritenuto che:

- al fine di volgere verso una maggiore equità e tutela della posizione del lavoratore, le istituzioni debbano farsi parte attiva e propositiva, individuando, negli ambiti di propria competenza, strumenti efficaci a contrastare l'aumento della povertà nel nostro Paese nonché ogni fattispecie di sfruttamento del lavoro, anche quelle che si potrebbe definire "improprie" perché originate da regole di mercato e contrattuali penalizzanti e quindi non dalla volontà di un singolo;

- chi amministra la cosa pubblica ha la facoltà - in questo caso il dovere -, nella sua autonomia, di non diventare complice, pur se indirettamente, del sistema che orienta l'andamento del mercato privato, ma soprattutto gli appalti pubblici nell'indizione delle gare, laddove le attese legittime di equità e tutela per i lavoratori risultino nei fatti tradite;

Rilevato che:

- anche la Corte di Giustizia UE, Sez. IV, nella recentissima sentenza del 17 novembre 2015, ha affermato che *"non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro - nel caso specifico un Länder tedesco - come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato"*;

- la Regione Piemonte può intraprendere questo percorso in modo antesignano, attraverso due azioni: non solo respingendo gli esiti della contrattazione collettiva, con una pubblica condanna, ogni qual volta essi definiscano un salario minimo ritenuto incongruo dagli assessori competenti, ma forzando la contrattazione stessa e imponendo un tetto retributivo sotto il quale i suoi fornitori non possano scendere, nemmeno i beneficiari di finanziamenti o contributi, né i fornitori degli enti controllati e partecipati, anche indirettamente, comprese le aziende sanitarie;

Consapevoli che:

- una scelta in questa direzione comporterebbe un aumento del valore della base d'asta di tutte le gare regionali e dei relativi oneri finanziari;

- nel contempo questi maggiori oneri avrebbero ricadute positive sul sistema economico, permettendo di innestare e costruire un circuito virtuoso;

- questo percorso possa divenire altresì un modello di riferimento per le altre istituzioni piemontesi;

impegna la Giunta regionale e in particolare l'assessore al Lavoro:

- a definire, tenendo conto dei diversi settori lavorativi di riferimento, parametri economici superiori a quelle retribuzioni orarie ritenute incongrue, superando quindi la contrattazione collettiva quale unica sede deputata a definire il salario minimo almeno negli affidamenti pubblici;
- a dare disposizioni che la Regione, nell'adozione dei provvedimenti di competenza, instauri rapporti a qualsiasi titolo ed eroghi contributi o finanziamenti solamente a favore di soggetti che retribuiscono i propri lavoratori secondo i nuovi parametri definiti;
- a promuovere questa politica non solo in seno all'amministrazione regionale, ma anche presso tutte le ASL e le ASO piemontesi nonché presso tutti gli enti istituiti, finanziati e controllati, anche indirettamente, così divenendo per le altre istituzioni un modello virtuoso da imitare.